



## TRIBUNALE DI CUNEO

Il g.i.,

in scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.15, nell'ambito della causa civile di primo grado iscritta al n. 1980 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2015, ai sensi dell'art. 702, comma quinto, *ter*, c.p.c., letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa, in scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.15, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

1. La SC RENT s.r.l., introducendo il presente giudizio (con ricorso depositato il 7.5.15), innanzitutto, deduceva che (in data 5.2.09) la Eurorenting s.r.l. (in qualità di "concedente") ha sottoscritto un "contratto di noleggio" con la odierna convenuta (in qualità di "utilizzatore"), avente ad oggetto la concessione in godimento di "n. 4 Uffici completi mod. work 4 composto da: n. 4 piani in vetro, n. 4 dattilo, n. 4 cassettiere, n. 4 madia, n. 4 armadi", il tutto come meglio descritto in atti (contratto recante n. 13831).

Quindi, la medesima SC RENT s.r.l., dedotto di essere subentrata nella posizione della originaria concedente in virtù della intervenuta cessione di contratto (comunicata all'utilizzatore con raccomandata del 29.1.14), lamentava che la medesima [REDACTED] seppur ormai scaduto il termine del suddetto contratto alla data del 5.2.14, non ha provveduto alla restituzione del bene ed altresì ometteva il pagamento "delle somme tutte dovute" per contratto.



contrattuale e/o per il risarcimento del danno, od ancora per l'adempimento, deve provare esclusivamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova circa il fatto estintivo dell'altrui pretesa (in tal senso, cfr. Cass., S.U., sent. 30.10.01, n. 13533; più di recente, cfr. Cass., sent. 12.2.10, n. 3373). Ciò in applicazione dei principi della cosiddetta persistenza del diritto e della vicinanza della prova per i quali, rispettivamente, a fronte del titolo, da un lato, si presume la attualità del diritto del creditore alla prestazione, salva la prova di idoneo fatto estintivo, e, dall'altro lato, l'onere probatorio non può avere ad oggetto una circostanza negativa (quale quella del mancato adempimento) che, come tale, è di impossibile o difficile dimostrazione e, al tempo stesso, lo stesso onere probatorio non può che gravare sulla parte per la quale la prova appare senz'altro agevole o più agevole (ad es., dimostrazione del pagamento mediante la produzione della relativa quietanza).

Ciò detto, la società convenuta (la quale, come si è visto, non si costituiva in giudizio) non forniva alcuna prova in ordine alla evenienza di idonei fatti estintivi e quindi, per tale ragione, la stessa deve ritenersi inadempiente.

Posto che la suddetta società deve quindi essere condannata alla immediata restituzione dei beni per cui è causa (presso la sede della ricorrente in conformità a quanto contrattualmente previsto), l'unica questione che residua è quella relativa alla verifica dell'effettiva debenza (alla luce delle evidenze disponibili) di tutti gli importi per cui vi è domanda.

4. Devono essere senz'altro riconosciute le somme di € 315,04 (*"per spese di chiusura del contratto"*) e di € 315,16 (per *"spese di alienazione smaltimento cespite"*) poiché preventivamente quantificate su base consensuale (cfr. il *"listino servizi"* di cui al frontespizio del contratto in atti) – e pertanto non sindacabili nel *quantum* - e poiché

relative ad attività (nell'ambito dei cosiddetti "servizi") che la cessazione del rapporto dedotto in causa evidentemente postula.

Deve altresì ritenersi dovuta anche la somma di € 800,00 (per "spese recupero del bene"), giacché anch'essa contrattualmente prevista (peraltro per importo superiore a quello richiesto in questa sede). Tale somma è riconducibile ad una clausola che senz'altro può essere considerata alla stregua di una clausola penale destinata ad essere applicata (come nella fattispecie) nell'ipotesi della mancata spontanea restituzione del bene, a prescindere (nella tipica logica delle clausole penali) dalla effettività dei costi sostenuti o sostenendi dal concedente e, quindi, dalla odierna ricorrente (per la clausola in parola, cfr., ancora, il frontespizio del contratto in atti). Si tenga conto, in ogni caso, che in atti vi è attestazione documentale di una attività di sollecito non solo per il pagamento delle somme azionate in questa sede, ma anche per il recupero del bene (cfr. doc. 5 fasc. ricorr.).

È certamente altresì dovuta la somma di € 2.500,00 (per "penalità dopo la mancata riconsegna") tenuto conto:

- a) della clausola di cui all'art. 13 del contratto secondo cui, *"qualora il bene non venga riconsegnato alla data di scadenza [...] l'utilizzatore dovrà corrispondere al concedente, a titolo di penale, un importo pari al doppio del corrispettivo giornaliero del noleggio indicato nel frontespizio [del contratto, n.d.e.], per ogni giorno di ritardo nella consegna"*;
- b) del corrispettivo giornaliero pattuito per il godimento del bene, come indicato nel frontespizio del documento contrattuale in atti (€ 13,53 al giorno);
- c) infine, della intervenuta scadenza del contratto alla data del 5.2.14 (per cui la suddetta somma di € 2.500,00 appare inferiore all'importo che la odierna ricorrente avrebbe potuto richiedere sulla base della clausola contrattuale di cui al suddetto precedente).

Ed è altresì dovuta la somma di € 2.523,35 (per "indicizzazione dei canoni") giacché, in primo luogo, la stessa è riconducibile alle previsioni di contratto (il cui art. 9 prevede che il "concedente ha la facoltà di apportare variazioni ai corrispettivi del contratto di noleggio ed agli importi indicati nel Listino servizi nella misura del 200% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo [...]"); e, in secondo luogo, perché, in base alle evidenze in atti, è stato compiuto un calcolo di indicizzazione nel limite del 200% contrattualmente previsto (cfr. doc. 6, lett. "a" e lett. "b", fasc. ricorr.).

5. In conclusione, la società convenuta deve essere altresì condannata al pagamento, in favore della SC RENT s.r.l., della somma di € 6.453,55, oltre interessi convenzionali di mora (ai sensi dell'art. 7 del contratto in atti) sino al saldo a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei singoli pagamenti insoluti.

6. Le spese devono seguire la soccombenza della convenuta e sono liquidate in favore della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto:

- a) del valore della controversia;
- b) del (non elevato) grado di complessità della stessa controversia;
- c) del pregio delle articolate difese;
- d) della (minima) attività processuale concretamente svolta (celebrazione di una unica udienza).

Si ritiene perciò congruo procedere alla liquidazione delle competenze relative all'attività difensiva svolta in favore di parte ricorrente sulla base di una diminuzione del 50% dei valori medi di tabella (cfr. art. 4, comma primo, d.m. n. 55/14), salva la riduzione del 70% del compenso relativo alla "fase istruttoria e/o di trattazione" (come pur di "regola" previsto dall'art. 4 dello stesso d.m. n. 55/14), non venendo in rilievo alcun elemento che possa determinare la deroga, in aumento od in diminuzione, dei parametri normativi individuati come criteri generali di liquidazione (nelle suddette percentuali).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado iscritta al n. 1980 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2015, il tribunale in composizione monocratica così decide:

- 1) condanna la convenuta [REDACTED], p.IVA [REDACTED], alla immediata restituzione, in favore della ricorrente SC RENT s.r.l., c.f. e p.IVA 02831640046, presso la sede della stessa, di "n. 4 Uffici completi mod. work 4 composto da: n. 4 piani in vetro, n. 4 dattilo, n. 4 cassettiere, n. 4 madia, n. 4 armadi", il tutto come meglio descritto in atti ed oggetto del contratto di "noleggio", n. 13831, stipulato il 5.2.09 tra la Eurorenting s.r.l., in qualità di "concedente", e la medesima odierna convenuta [REDACTED] in qualità di "utilizzatore";
- 2) condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento, in favore della ricorrente SC RENT s.r.l., della somma di € 6.453,55, oltre interessi legali di mora dalla scadenza dei singoli pagamenti insoluti al saldo;
- 3) condanna la medesima suddetta convenuta [REDACTED] alla refusione, in favore della ricorrente SC RENT s.r.l., degli oneri di lite, oneri liquidati in € 2.097,50, per compenso professionale, ed € 145,50, per esposti, nonché (se, e per quanto dovuto) CPA ed IVA sulle somme imponibili, oltre rimborso forfetario di legge.

Si comunichi.

In Saluzzo, 23.10.15.

**Il giudice**  
(dott. Marco Lombardo)